

## LA MARCATURA CE

Secondo la legislazione comunitaria, qualora per un determinato prodotto da costruzione sia stata emanata una Norma Europea Armonizzata (cioè varata su specifico mandato della Commissione Europea), il prodotto stesso DOVRA' SOTTOSTARE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE INDICATE NELLA CORRISPONDENTE NORMA EN, prescindendo quindi da precedenti normative nazionali.

L'entrata in vigore prevede un periodo di coesistenza, variabile da 1 a 2 anni, durante il quale produttore potrà applicare liberamente la previgente qualificazione nazionale oppure richiedere l'Attestazione di conformità CE.

A termine di tale periodo, le procedure di certificazione CE SARANNO LE UNICHE A REGOLAMENTARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI CUI LE NORME LI SOGGETTANO.

Ricordiamo che **il D.M. 14.01.2008**, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, **richiede al Direttore Lavori** in fase di accettazione, **per i materiali e prodotti ad uso strutturale recanti la Marcatura CE**, di **accertarsi del possesso della Marcatura CE stessa** e richiedere ad ogni fornitore il certificato di conformità.

Sarà inoltre onere del Direttore Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.

Il Direttore Lavori è quindi tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Si suggerisce al Direttore Lavori di richiedere, unitamente alla Dichiarazione di Conformità, anche copia del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica emesso da Organismo Notificato ai produttori.

Al collaudatore competerà il controllo dei materiali utilizzati con la verifica della evidenza della Marcatura CE dei prodotti per i quali sia obbligatoria, della Dichiarazione di Conformità del produttore e del Certificato di Controllo di Processo di Fabbrica emesso dall'Organismo Notificato.

**Si rammenta che i progettisti debbono prescrivere in capitolato materiali in possesso di Marcatura CE quando divenuto cogente.**